



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27
del 30/07/2021

OGGETTO: Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera n.33 del 30 settembre 2020. Approvazione modifiche.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio alle ore 10.06 nella sala delle Adunanze, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **Dott. GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

| | | Presente | Assente | | | Presente | Assente |
|------------------|--------------------------|----------|---------|----|-----------------|-----------|----------|
| 1 | CANNAS Giampaolo Massimo | X | | 12 | CACCIATORI Luca | X | |
| 2 | DEPAU Lara | X | | 13 | LEREDE Domenico | | X |
| 3 | LACONCA Emanuela | X | | 14 | MURRU Irene | | X |
| 4 | CATTARI Walter | X | | 15 | NIEDDU Vincenzo | | X |
| 5 | MARCIA Carlo | X | | 16 | LADU Marcello | | X |
| 6 | MURRELI Maria Bonaria | X | | 17 | MASCIA Severina | | X |
| 7 | COMIDA Salvatore | | X | | | | |
| 8 | VARGIU Stefania | X | | | | | |
| 9 | IESU Michela | X | | | | | |
| 10 | PORRÀ Fabrizio | X | | | | | |
| 11 | SECCI Loredana | X | | | | | |
| Totale n. | | | | | | 11 | 6 |

Partecipa la dott.ssa Marta Meloni, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Alle ore 10.08 entra il consigliere comunale Salvatore Comida: pertanto i consiglieri presenti risultano essere n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) disponendo che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la disciplina della sopracitata imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così testualmente recitano:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

VISTO l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013 il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

RICHIAMATO il vigente Regolamento IUC, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 104 del 22/05/2014 e rettificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*”;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto D.L. Sostegni (G.U. n.70 del 22 marzo 2021), con l'articolo 30, comma 5, ha disposto testualmente che: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.*”;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2021, si è proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 10/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020 ad oggetto “*Approvazione Regolamento per la Disciplina della Tassa SuiRifiuti (TARI)*”, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- prevedendo, con la modifica dell'art.183 e 184 del D.Lgs 152/2006, una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, ora distinta in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi.

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021*”;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10, ora vigenti, recepire nel Regolamento Comunale TARI dette novità, che presentano

effetti sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.

RITENUTO, quindi, proporre al Consiglio la modifica del vigente Regolamento per la *Disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI)*", approvato con la deliberazione di C.C. 33/2020 sopra richiamata;

DATO ATTO che le modifiche apportate ad alcuni articoli del Regolamento TARI hanno riguardato:

- L'eliminazione di ogni riferimento testuale alla tipologia di rifiuti assimilati agli urbani;
- La definizione e classificazione dei rifiuti aggiornata alla normativa vigente;
- La definizione della non assoggettabilità al tributo per le superfici, quali magazzini funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria di rifiuti speciali;
- L'introduzione di un nuovo articolo al fine di regolamentare le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti;
- L'introduzione di un nuovo articolo al fine di regolamentare quanto disposto all'articolo 238 co.10 del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs 116/2020, per disciplinare gli aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione, quest'ultima consistente nell'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

PRESO ATTO che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 1 commi 527 e 528, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha attribuito ad ARERA (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) una serie di funzioni di regolazione e controllo, tra cui:

- la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

TENUTO CONTO che l'ARERA:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) che definisce le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie, e definisce, all'art. 6, la procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF);
- con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", ha emanato le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nel cui ambito di intervento sono ricompresi gli elementi

informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina della TARI, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale, e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la facoltà di disporre modifiche regolamentari rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti (protocollo n. 22399 del 29.06.2021) il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge n. 213/2012), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, predisposta sulla base delle direttive dell'assessore al bilancio e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione; **DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993;
- la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il D.lgs. 116/2020;
- il D.lgs. 152/2006;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente "Regolamento generale delle entrate";
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

UDITI:

- il Sindaco introdurre l'argomento posto all'ordine del giorno, per poi passare la parola all'Assessore al Bilancio, sig.ra Maria Bonaria Murreli, per l'illustrazione inerente la presente deliberazione;
- l'Assessore al Bilancio, sig.ra Maria Bonaria Murreli illustrare la proposta inerente la presente deliberazione, così come riportato nel separato verbale di seduta;
- il Sindaco dichiarare aperta la discussione, riportata integralmente nel separato verbale di seduta, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiarare che si può procedere alle operazioni di voto, per appello nominale. Quindi il Sindaco passa la parola al segretario comunale per l'effettuazione della votazione

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 12
- consiglieri votanti n. 12
- voti a favore n. 12

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI, il quale si compone di n. 39 articoli, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allegato sotto la lett. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO:

- che le modifiche apportate ed approvate in data odierna al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione Consiliare n.33 del 30/09/2020, entrano in vigore a far data dal 1° gennaio dell'anno 2021;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;

DI DARE ATTO che il presente regolamento sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune di Tortolì, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Regolamenti;

DOPODICHE', con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 12
- consiglieri votanti n. 12
- voti a favore n. 12

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera n.33 del 30 settembre 2020. Approvazione modifiche.

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell' Area esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortoli, 23/06/2021

Il Responsabile dell' Area Finanza E Tributi

dott.ssa Silvia De Meo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Tortoli, 23/06/2021

Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi

Dott.ssa Silvia De Meo

Il presente atto prodotto in originale informatico è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro

**Delibera del C.C.
n. 27 del 30/07/2021**

OGGETTO: Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera n.33 del 30 settembre 2020. Approvazione modifiche.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Dott. Giampaolo Massimo Cannas

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Meloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. 82/2005).